

TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino,
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,
sciolta la riserva formulata all'udienza del 18-6-2013,

SL

OSSERVA

Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

Va osservato che con ricorso ex art.700 cpc, depositato in data 30-4-2013, la Moccia Servizi e Gestioni srl esponeva di avere emesso n.2 assegni bancari, entrambi privi dell'indicazione della data, tratti su conto corrente acceso presso la Banca della Campania SpA, filiale di Napoli Ag.21, in favore della società S.INTE.SI.-Servizi Integrati per lo Sviluppo d'Impresa srl, a garanzia di debiti contratti con tale società. Riferiva che la resistente portava all'incasso i suddetti titoli, che venivano, quindi, negoziati dalla banca trattaria "in assenza di fondi a copertura". Aggiungeva che con note datate 28-1-2013 e 5-2-2013 l'istituto bancario le trasmetteva preavviso di revoca all'emissione di assegni, comunicandole contestualmente che le sarebbe stata revocata l'autorizzazione all'emissione di assegni dal giorno 5-4-2013 e 12-4-2013, con conseguente iscrizione della Moccia Servizi nella Centrale di Allarme Interbancaria, se entro i termini, rispettivamente, del 2-4-2013 e 9-4-2013, quest'ultima non avesse fornito la prova del pagamento degli assegni, degli interessi, della penale e delle spese di protesto.

Avvenuta l'iscrizione del proprio nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria, la Moccia Servizi e Gestioni srl adiva il Tribunale di Napoli, chiedendo "che l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la nullità dei

titoli sotto elencati, voglia ordinare alla Banca della Campania S.p.A.:

- 1) di provvedere alla cancellazione del nominativo della Moccia Servizi e Gestioni srl dall'Archivio della Centrale di Allarme Interbancaria per i titoli sotto elencati;
- 2) di revocare la diffida al pagamento dei seguenti assegni nel termine assegnato di 60 giorni:
 - assegno n. 20999683-03 dell'importo di € 17.000,00 emesso in favore della Sintesi srl;
 - assegno n. 20999684-04 dell'importo di € 19.254,51 emesso in favore della Sintesi srl;
- 3) di autorizzare l'emissione di assegni sui conti correnti accesi dalla Moccia Servizi e Gestioni srl;
- 4) di non elevare il protesto degli assegni sopra indicati, nè di quelli che dovessero essere presentati in Banca dopo la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni;
- 5) vorrà inoltre il Tribunale adito inibire alla Banca della Campania la segnalazione presso la Prefettura di Napoli prevista dalla L. 386/90 ai fini dell'applicazione di ogni ulteriore, futura, sanzione amministrativa accessoria, adottando ogni altro eventuale provvedimento idoneo ad evitare ogni ulteriore potenziale pregiudizio alla Moccia Servizi e Gestioni srl;
- 6) ordinare altresì alla Banca della Campania la revoca della segnalazione qualora essa fosse stata già inoltrata alla Prefettura di Napoli. In tale ultima ipotesi, inibire al Prefetto di Napoli l'emissione di qualunque sanzione amministrativa e pecuniaria nei confronti della Moccia Servizi e Gestioni srl, ovvero adottare ogni altro provvedimento idoneo ad evitare alla ricorrente i

ll

pregiudizi derivanti dalla segnalazione stessa e/o dall'eventuale applicazione delle predette sanzioni".

Si costituiva in giudizio la Banca della Campania contestando la fondatezza della domanda.

Si costituiva anche la S.INTE.S.I.srl, eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso ex art.700 cpc, in ragione della previsione dello specifico rimedio cautelare tipico disciplinato dal combinato disposto degli artt.5 e 10 DL.vo n.150/2011.

Ciò posto, osserva il Tribunale che il ricorso in esame va dichiarato inammissibile.

Ed infatti, poiché il presente giudizio verte sull'illegittimità dell'iscrizione del nome della ricorrente, operata dalla resistente Banca della Campania, si può affermare che il processo ha ad oggetto l'attività di "comunicazione" che è prevista dall'art. 4, co. 1, lett. L), del D.Lgs. n. 196/03 (codice della privacy), essendo evidente che l'iscrizione del nome della ricorrente nell'archivio C.A.I., quale soggetto che ha emesso un assegno bancario senza provvista, lo rende conoscibile, per tale attività, a tutti i soggetti fruitori dei dati raccolti in tale banca, vale a dire ad un numero determinato o determinabile di soggetti.

Occorre, inoltre, considerare che l'art. 152 codice della privacy, cui l'art. 10 del d.lgs. 150\2011 rimanda, nel definire il tipo di controversie che possono essere introdotte con il rito speciale del lavoro, adotta un'espressione tanto generica da consentire di sussumere anche la fattispecie all'attenzione dell'adito giudice nella sua previsione, riferendosi a "tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice".

Si ritiene, inoltre, di dovere rammentare che l'art. 7, comma 3, del codice della privacy riconosce a favore dell'interessato, cui i dati personali si riferiscono, di conseguire l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Nel contestare la legittimità della comunicazione operata, adducendo di avere emesso due assegni nulli, in quanto privi di data, appare lecito asserire che la ricorrente abbia preteso la cancellazione dei suoi dati, ritenendo la comunicazione degli stessi avvenuta contro legge, e che ha, dunque, fatto questione dell'applicazione delle disposizioni dettate dal codice della privacy, sia pure non dolendosi delle modalità con le quali i suoi dati sono stati trattati.

Premessa la riconducibilità della materia in esame alla disciplina della c.d. tutela della privacy (Cass.n.7958/2009; così anche Trib. Bologna 3.5.2007 n. 1039, in guida al diritto 2007, 30, 47, solo massima), rilevato che la riqualificazione esposta, ciò è a dire la riconduzione della fattispecie in esame al rango di controversia in tema di beni tutelati dal d.lgs. n.196/2003, comporta - in rito - l'applicabilità dell'art.152 del codice della privacy e, di riflesso, della disciplina processuale para-lavoristica dell'art. 10 d.lgs 150/11, si osserva che il comma quarto dell'art. 10 cit. contempla, in via cautelare, che:

"l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art.5" del medesimo decreto legislativo".

Si pone, dunque, il problema di verificare : a) se la previsione di cui al comma quarto abbia ad oggetto la sola ipotesi dell'impugnazione dei provvedimenti del Garante di cui al precedente comma terzo (come potrebbe ritenersi ove si volesse attribuirgli valenza ripetitivo della - per il vero assai

più complessa e specifica - disciplina delle controversie avanti al Garante di cui agli abrogati commi 4, 5, 6, 7 dell'at. 152 cod. priv.), ovvero anche i provvedimenti lato sensu esecutivi resi in subiecta materia da altre autorità amministrative (e, per quanto qui rileva, dalla Banca);

b) laddove si propenda per la soluzione estensiva, se la fattispecie in esame, avente ad oggetto la domanda di cancellazione dell'iscrizione del nominativo nell'archivio informatizzato C.A.I., possa integrare, in senso lato, una forma impugnatoria di provvedimento amministrativo per la quale l'ordinamento già appronta una misura cautelare tipica endoprocedimentale (dovendo essere proposta in senso al ricorso ex art. 10 legge cit.), con conseguente inammissibilità della tutela residuale atipica dell'art. 700 c.p.c.

21

Ritiene questo Giudice che ad entrambi i quesiti vada data risposta positiva.

La circostanza che l'art. 5 del d. lgs. 150/11 sia richiamato in un comma immediatamente successivo a quello disciplinante l'impugnazione dei provvedimenti del Garante pare argomento debole per giustificare la cennata lettura restrittiva. Invero:

-va innanzitutto premesso come, da un punto di vista generale, la tutela cautelare costituisca oramai il "proprium" ineludibile di tutti i giudizi, tanto civili che amministrativi, in conformità ai consolidati ammonimenti costituzionali sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giudiziale (così, ad es., la sentenza n. 336 del 1998; n. 199 del 2003, n. 165 del 2000, n. 161 del 2000, n. 190 del 1985; nonché le ordinanze n. 179 del 2002 e n. 217 del 2000), così da rendere superflua la disciplina speciale cautelare riservata ai provvedimenti del Garante;

-data tale premessa, il legislatore, con la risistemazione "semplificatrice" del

d.lgs 150/11, ha posto mano anche sulla materia cautelare, abbandonando sia l'equazione "una materia/un rito", sia l'immediato corollario della specialità del rimedio cautelare quale riflesso della specialità del relativo procedimento, il tutto a favore del richiamato modello generale e paradigmatico di cui all'art. 5 cit.;

- nel comma quarto dell'art. 10 d. lgs. 150/11, diversamente da quanto accadeva con la complessa disciplina di cui agli abrogati commi da 4 a 7 dell'art. 152 cit., non vi è più menzione del Garante. La norma, invero, si riferisce, puramente e semplicemente, al "provvedimento impugnato", con termine generale che ben si concilia con l'amplissima formula del successivo comma sesto, di cui si viene a dire;

-il comma sesto dell'art.10 d.lgs. 150/11, ancora una volta significativamente privo di riferimenti al Garante, si occupa - per parte sua -di descrivere gli effetti generali del giudizio in materia di c.d. privacy, precisando che la sentenza prescrive "le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 , n. 2248, allegato E, anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati", senza restrizioni soggettive di sorta, in coerente applicazione dell'art. 5 del codice il cui raggio operativo si estende espressamente al "trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque ...omissis";

- è ben vero che anche nell'abrogato comma 12 dell'art. 152 cod. priv. vi era l'inciso di cui al citato comma sesto dell'art. 10 d.lgs 150/11 ma non vi è motivo di dubitare che esso, già allora, assicurasse alla sentenza resa su provvedimenti di autorità pubbliche diverse dal Garante l'efficacia demolitiva di cui al comma 12 cit.: ciò perché il comma primo dell'art. 152 cod. priv.

rendeva chiaro che quel procedimento regolava " tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti i provvedimenti del Garante.

L'inclusività orizzontale della formula impiegata, ancor oggi immutata dopo la riforma del d.lgs. 150/11, non lascia, pertanto, spazio ad alcuna incertezza; - consegue, sul piano sistematico, che il richiamo dell'art.10, c.4, d.lgs 150/11 al modello cautelare unificato dell'art.5 d.lgs. 150/11 cit. (strumentale all'attitudine di tutti i provvedimenti lesivi della privacy, siano essi resi dal Garante ovvero da terze autorità amministrative, a soggiacere all'effetto demolitivo ricordato) vada inteso semplicemente come la ribadita volontà del legislatore di rimodulare unitariamente la tutela cautelare per "tutte" le controversie ex art. 5 d.lgs. 196/2003, conformemente alla ratio semplificatrice di cui all'art. 54 della Legge n. 69/2009.

Si ritiene, quindi, che la presenza del rimedio tipico cautelare di cui al combinato disposto degli artt. 10 e 5 d.lgs. 150 cit., comporti l'inammissibilità del ricorso al procedimento d'urgenza "residuale" ex art. 700 c.p.c. onde reagire a violazioni del codice della privacy (v. Trib. Verona 30-10-2012).

Si rileva, altresì, come nella fattispecie non sia possibile disporre il mutamento officioso di rito di cui all'art.4 d.lgs. cit., atteso che il mutamento di rito, per come disciplinato, presuppone comunque il (qui ovviamente assente, trattandosi di domanda cautelare ante causam) previo radicamento di una domanda a cognizione piena, ancorché proposta con rito erroneo.

La domanda va, dunque, dichiarata inammissibile.

Quanto alle spese del procedimento, si ritiene che la complessità e novità della fattispecie esaminata giustifichi la compensazione delle spese di lite.

92

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Napoli, 2-7-2013

Il Giudice

Dott.ssa Luigia Stravino

